



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
PRESIDENZA

Aosta 27.10.2020

prot. 1359

**Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA
COVID 19 -**

Presso gli Uffici del Giudice di Pace di Aosta

Al Sig. Procuratore della Repubblica
di Aosta

Al Consiglio dell' Ordine degli
Avvocati di Aosta


All'Ufficio del Giudice di Pace di
Aosta

Si comunica

Il Direttore

Catena Ragno





TRUBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

IL PRESIDENTE

N. 1359 prot.

**DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEL CORONAVIRUS PRESSO GLI UFFICI
DEL GIUDICE DI PACE - AGGIORNAMENTO**

Visto il D.L. 8.3.2020 n. 11 e il DPCM in pari data;
visto il provvedimento adottato da questa Presidenza in data
10.3.2020, e le successive modifiche e integrazioni;
preso atto della proroga dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID 19 fino al 31.1.2021 disposta dall'art. 1 dl. 7.10.2020
n. 125;

visto il dpcm 25.10.2020

ritenuto che a tutela della sanità pubblica, ed in particolare
anche dello stesso personale in servizio presso gli uffici del
giudice di pace, degli avvocati e dei cittadini con i quali
l'attività dell'ufficio interagisca, occorre dettare specifiche
misure di prevenzione e cautela;

DISPONE

Fino al 31.1.2021 compreso, salva proroga, l'accesso agli uffici
del Giudice di Pace è consentito soltanto a non più di dieci
utenti per volta, inclusi coloro che sono impegnati nelle attività
di udienza.

Tutti dovranno rimanere distanziati di almeno un metro ciascuno.
Chiunque si trovi all'interno degli uffici dovrà indossare la
mascherina.

Non è consentito l'accesso a soggetti che presentino una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Fino alla materiale fornitura di apparecchi atti a misurare la temperatura corporea, coloro che intendano accedere agli uffici - incluso il personale amministrativo e i giudici - dovranno sottoscrivere la dichiarazione in allegato.

Coloro che si rifiutino di sottoscriverla non potranno accedere.

Qualora taluno pretenda, comunque, di eseguire l'accesso in mancanza della detta dichiarazione, o del rilevamento della temperatura, il personale addetto dovrà richiedere l'intervento della forza pubblica.

Si raccomanda l'assoluto rispetto, in quanto applicabili, delle prescrizioni di cui al provvedimento congiunto del Presidente del Tribunale di Aosta e del Procuratore della Repubblica in data 26.10.2020, separatamente comunicato.

Si comunichi al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, e al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta.

Nel caso un lavoratore o un utente dovessero presentare gravi sintomi ricollegabili a possibile infezione COVID, e tali soggetti non siano in grado di raggiungere il proprio domicilio in sicurezza, chi viene a conoscenza della sintomatologia dovrà far accompagnare da un addetto al primo soccorso COVID la persona in questione all'interno dello "SPAZIO COVID" (individuato nella stanza 20), in attesa dei soccorsi.

Si allega: *provvedimento congiunto del Presidente del Tribunale di Aosta e del Procuratore della Repubblica in data 26.10.2020*

Si comunichi al personale dell'Ufficio del Giudice di Pace e al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Aosta

Aosta, 27.10.2020

Il Presidente
(Eugenio Granola)





TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
PRESIDENZA

Aosta 26.10.2020

prot. 1353/2020

**Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA
COVID 19 -**

Firma congiunta Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica di Aosta

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo Dipartimento

ROMA

**Al Sig. Presidente della Corte
Appello Torino**

**Al Sig. Procuratore Generale
di Torino**

**Al Sig. Procuratore della Repubblica
di Aosta**

**Al Consiglio dell' Ordine degli
Avvocati di Aosta**


**AL CSM - SETTIMA COMMISSIONE -
ROMA**


**Ai Sig.ri Magistrati del Tribunale di
Aosta**

Si comunica

Il Direttore

Catena Ragno





Palazzo di giustizia di Aosta
Tribunale e Procura della Repubblica

Prot. 1353

OGGETTO: Misure organizzative per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Accorgimenti gestionali inerenti alla trattazione degli affari giudiziari, funzionali al contrasto della ripresa epidemiologica da COVID 19 necessari per consentire il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie fornite dagli organi istituzionali deputati al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari di Aosta e contatti ravvicinati tra le persone.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

- Letta la normativa, primaria e secondaria, funzionale al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, e in particolare - da ultimo - i DPCM in data 13, 18 e 25 ottobre 2020;
- Visto l'art. 83 c. da 3 a 10 D.L. 18/2020, prorogati - allo stato - fino al 31 ottobre ex art. 221 c. 2 l. 77/2020;
- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.1.2021, e la circolare del Ministero della Giustizia - DOG in data 9.10.2020;
- Vista la circolare del Ministero della Salute in data 12.10.2020;

preso atto dell'aggravarsi della situazione emergenziale, in relazione al continuo incremento del numero dei contagi, anche nella valle d'Aosta;

Ritenuta l'opportunità di integrare le precedenti disposizioni con specificazioni, chiarimenti ed aggiornamenti idonei a soddisfare l'esigenza in premessa,

CONVENGONO, OSSERVANO e DISPONGONO

1. Misure organizzative comuni per il PALAZZO di GIUSTIZIA di Aosta

In linea con le indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della salute, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e con le prescrizioni impartite coi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri succedutisi in materia;

sentita inoltre, l'autorità sanitaria regionale nella persona del Dr. Mauro Ruffier, si dispone quanto segue.

1.1 L'accesso al palazzo di giustizia di Aosta è consentito soltanto a persone che indossano la mascherina. Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

1.2 L'accesso al palazzo di giustizia di Aosta è consentito, altresì, previa rilevazione della temperatura corporea all'atto dell'accesso.

In presenza di una rilevazione che indichi una temperatura corporea superiore a 37.5, l'accesso non sarà consentito.

1.3 Il personale amministrativo degli uffici giudiziari svolgerà la propria attività, ove possibile, in numero di una unità per stanza.

1.4 L'accesso agli uffici del palazzo di giustizia è contingentato come segue.

Per il Tribunale:

È consentito l'accesso a tutti coloro che sono impegnati in attività di udienza.

Al di là di ciò:

- non sarà consentito l'accesso a più di 6 persone per volta alla Cancelleria civile sita al piano terzo del Palazzo e alla Cancelleria penale sita al piano primo;

- non sarà consentito l'accesso a più di 4 persone alle Cancellerie dell'Ufficio GIP/GUP.

- Le udienze saranno tenute nel rigoroso rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con l'uso delle mascherine correttamente indossate da parte di tutti.

- Sono inoltre ammesse non più di una persona per volta e per piano per conferire con i giudici.

- Fermi i limiti numerici sopra indicati, per accedere alle Cancellerie, gli interessati dovranno previamente concordare un appuntamento.

- L'appuntamento non è necessario per accedere alla Cancelleria GIP/GUP e per ritirare le copie degli atti in giacenza nella scaffalatura posta nell'androne del terzo piano del Palazzo.

- Qualora la distanza interpersonale non possa essere garantita nell'ufficio del magistrato dovranno essere utilizzate le aule di pubblica udienza, e in particolare, per le udienze più numerose, quella del terzo piano, munita di barriere in plexiglass.

- Tutti coloro che - inclusi i magistrati - facciano uso nelle aule di udienza di microfoni, terminato l'uso, dovranno procedere alla sanificazione degli stessi avvalendosi dei panni e del liquido fornito dall'Amministrazione. Il panno utilizzato verrà gettato in apposito contenitore direttamente dall'utilizzatore del microfono

- In linea di principio i computer devono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto che ne è assegnatario. Qualora per una qualsiasi ragione un computer venga utilizzato da soggetti diversi, la tastiera e lo schermo dovranno essere sanificati con i panni e lo spray forniti per la sanificazione dei microfoni.

- Auto di servizio: ciascun conducente provvederà, prima e dopo l'utilizzo del veicolo, alla pulizia di maniglie esterne ed interne, volante, comandi, leve.

Per la Procura della Repubblica:

- non è consentito l'accesso al Servizio del Casellario di un numero di persone per volta superiore a 3 unità;

- non è consentito l'accesso al secondo piano - Procura della Repubblica - di un numero di persone per volta superiore a 6 unità.

- In linea di principio i computer devono essere utilizzati esclusivamente dal soggetto che ne è assegnatario. Qualora per una qualsiasi ragione un computer venga utilizzato da soggetti diversi, la tastiera e lo schermo dovranno essere sanificati con i panni e lo spray forniti per la sanificazione dei microfoni.

- Auto di servizio: il conducente addetto provvederà, prima e dopo l'utilizzo del veicolo, alla pulizia di maniglie esterne ed interne, volante, comandi, leve

Il Personale preposto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia, già informato per le vie brevi, avrà cura di verificare l'esatta attuazione delle disposizioni sopra impartite, per l'effetto regolando il flusso delle persone in accesso al Presidio giudiziario nei termini sopra indicati. Verificherà, altresì, l'impiego dei dpi di cui sopra all'atto dell'accesso.

Restano, ovviamente, in vigore le disposizioni di cui al provvedimento adottato dagli scriventi in data 9 marzo 2020, e successivamente prorogato, in ordine alla misura igienico sanitaria del distanziamento sociale - un metro almeno interindividuale - da osservare scrupolosamente anche all'interno del palazzo di giustizia.

I dipendenti ministeriali preposti alla verifica delle disposizioni su indicate si individuano, per la procura della Repubblica, nella persona del sig. Michel Guichardaz; per il tribunale nelle persone del sig. Raimondo Barrel, per l'ufficio GIP/GUP; della Dott.ssa Falchi Laura, per il primo piano e la sig.ra Maria Pia Cassata, per il terzo piano.

2. Condotte da osservare nel caso di sintomi riconducibili ad infezione da COVID 19 e di riscontrata positività

Si richiama la normativa vigente, e in particolare, a chiarimento, il disposto della circolare del Ministero della Salute in data 12.10.2020.

Per l'effetto si procederà come segue:

A) Persone con sintomi riconducibili ad infezione da coronavirus:

Qualora un lavoratore dovesse riferire al proprio responsabile (e all'ufficio personale) una sintomatologia collegabile con il COVID-19, salvo che lui stesso non si ritenga a rischio, questi

dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio; egli dovrà essere informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico curante.

Qualora questo non fosse possibile, il responsabile del servizio (le figure preposte su indicate) farà accompagnare da un addetto al primo soccorso COVID la persona all'interno dello "SPAZIO COVID" (individuato nella stanza 316 - terzo piano, nelle prossimità immediate dell'uscita di sicurezza sud), in attesa dei soccorsi.

Qualora un soggetto si rifiuti di recarsi presso il proprio domicilio o presso lo SPAZIO COVID, i preposti richiederanno l'intervento delle Forze dell'Ordine, anche in relazione all'eventuale configurarsi del reato di cui all'art. 650 c.p.

Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento.

Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il soggetto potenzialmente infetto e, salvo che questi risulti negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

Una volta che la persona avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.

Il rientro sul posto di lavoro avverrà come disposto dalla normativa vigente in materia.

Qualora un utente del Palazzo di Giustizia dovesse presentare i medesimi sintomi questo dovrà essere allontanato dagli ambienti di lavoro da chi rileva i sintomi in questione:

- qualora ciò accada nel corso di un colloquio o di un'udienza, mentre è in coda allo sportello o in cancelleria, il personale dovrà avvertire il proprio responsabile (la figura preposta di cui sopra) dell'accaduto e procedere come al punto precedente
- qualora si trovi negli spazi comuni o negli spazi esterni, chi se ne accorge dovrà contattare il servizio di vigilanza; questi avvertirà il referente COVID che applicherà quanto descritto al punto precedente

Individuazione di persona sintomatica

Il lavoratore che è venuto a conoscenza di essere stato a STRETTO CONTATTO con un caso positivo di COVID-19 al di fuori della sfera lavorativa (p.e. un familiare) deve:

- segnalarlo immediatamente al proprio responsabile (e all'ufficio personale)
- mantenersi in isolamento volontario
- contattare il Medico Curante al fine di essere posto in isolamento fiduciario cautelare come da normativa vigente

Nessun lavoratore che ha condiviso lo spazio con il caso sospetto dovrà allontanarsi dal posto di lavoro fino ad ulteriori comunicazioni.

B) Persone risultate positive e contatti delle stesse con terzi

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4, che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

□ un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure

□ un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si precisa che, come da chiarimenti forniti telefonicamente in il 22.10.2020 dal Dr. Mauro Ruffier, chiarimenti peraltro aderenti al disposto normativo, nessun isolamento dovrà essere disposto rispetto agli *stretti contatti* di soggetti risultati positivi al test sierologico, qualora questi non abbiano ancora eseguito e ottenuto il risultato del tampone per l'accertamento di un'attuale infezione da COVID 19.

Si raccomanda, ad ogni buon fine, l'esecuzione del test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;

C) Condotte da adottare per la sanificazione dei locali in caso di riscontrata positività di una persona che vi è stata presente

Si dovrà provvedere alla:

- a) interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c), fatto salvo le aree di transito;
- b) immediata sanificazione, nell'ordine cronologico che segue:
 - delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;
 - della postazione di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
 - dell'area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, frigo, forno, ecc.);

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020.

Si comunichi al personale dell'Ufficio.

Aosta, 26 ottobre 2020

Il Presidente del Tribunale

Eugenio Gramola

Il Procuratore della Repubblica

Paolo Fortuna

